

Requisiti per le nuove asciugabiancheria per uso domestico

Gli asciugabiancheria per uso domestico devono soddisfare determinati requisiti ambientali per essere venduti in Svizzera.

Due regolamenti UE¹, che la Svizzera ha recepito nell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne; RS 730.02), disciplinano la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura delle asciugabiancheria per uso domestico in relazione al loro consumo energetico. La presente scheda informativa illustra le disposizioni vigenti e i requisiti più severi validi in Svizzera per le asciugabiancheria elettriche per uso domestico.


Etichetta Energia

L'etichetta energia fornisce informazioni sull'efficienza energetica e su altre caratteristiche dell'asciugabiancheria per uso domestico

Quando si compra una nuova asciugabiancheria occorre considerare non solo il prezzo d'acquisto ma anche i costi che si dovranno sostenere a lungo termine per il consumo di elettricità. Grazie all'etichetta Energia e alla sua scala da A+++ a D è possibile valutare in un colpo d'occhio l'efficienza energetica di un apparecchio.

- 1 Nome o marchio del produttore
- 2 Nome del modello dell'apparecchio
- 3 Scala delle classi di efficienza energetica da A+++ a D
- 4 Classe di efficienza energetica dell'apparecchio
- 5 Consumo annuo ponderato di energia per il programma standard per tessuti di cotone in chilowattora/anno²
- 6 Fonte di alimentazione (elettricità o gas)
- 7 Durata del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico, espressa in minuti
- 8 Capacità nominale a pieno carico, espressa in chilogrammi
- 9 Emissione di rumore in decibel (potenza sonora)

- 10 Classe di efficienza di condensazione da A (la migliore) a G (la peggiore)
- 11 Numero del regolamento europeo



¹ Regolamento (UE) 932/2012 della Commissione del 3 ottobre 2012 e regolamento delegato (UE) 392/2012 della Commissione del 1° ottobre 2012.
² Il consumo energetico annuo viene calcolato sulla base di 160 cicli di asciugatura del programma standard in un anno.

La classe di efficienza energetica viene determinata in base all'indice di efficienza energetica (IEE). Quest'ultimo si riferisce al consumo annuo ponderato di energia per il programma standard per tessuti di cotone (5) e alla capacità nominale dell'apparecchio (8). Rispetto alle asciugabiancheria della classe di efficienza energetica A⁺, quelle della classe A⁺⁺⁺ consumano circa il 40 per cento di elettricità in meno.

Requisiti minimi

Le nuove asciugabiancheria per uso domestico devono garantire un'efficienza energetica minima. Devono inoltre essere dichiarate anche altre informazioni rilevanti per sul prodotto.

Campo di applicazione ed eccezioni

Sono interessate le asciugabiancheria elettriche per uso domestico alimentate dalla rete elettrica, compresi gli apparecchi venduti per un uso non domestico (ad es. per locali lavanderia comuni). I requisiti si applicano sia alle asciugabiancheria per uso domestico a libera installazione che a quelle da incasso.

Efficienza Energetica

Ogni anno in Svizzera vengono vendute circa 150'000 asciugabiancheria per uso domestico, di cui il 60 per cento rientra nelle classi energetiche più basse³. Se in un determinato anno venissero acquistati solo gli apparecchi migliori, si otterrebbe un risparmio energetico di circa 8 milioni di kWh all'anno, che corrisponde a un risparmio di 1,6 milioni di franchi all'anno o di 24 milioni di franchi nell'arco di vita degli apparecchi⁴.

Le asciugabiancheria per uso domestico possono essere commercializzate, cedute od offerte se la classe di efficienza energetica indicata sulla rispettiva etichetta Energia corrisponde almeno ad A⁺ (IEE < 42).

Nuove prescrizioni valide a partire dal 2024

A partire dal 1° gennaio 2024 verranno inaspriti in Svizzera i requisiti di efficienza energetica. A decorrere da tale data potranno essere prodotti per il mercato svizzero e importati (ossia commercializzati) solo le seguenti asciugabiancheria per uso domestico:

Classe di efficienza energetica	Indice di efficienza energetica (IEE)
A ⁺⁺⁺	IEE < 24
A ⁺⁺	24 ≤ IEE < 32
A ⁺	32 ≤ IEE < 42
A	42 ≤ IEE < 65
B	65 ≤ IEE < 76
C	76 ≤ IEE < 85
D	IEE ≥ 85

- asciugabiancheria per uso domestico con una potenza di asciugatura superiore a 4 kg all'ora e appartenenti almeno alla classe A⁺⁺ (IEE < 32) e;
- asciugabiancheria per uso domestico con una potenza di asciugatura pari o inferiore a 4 kg all'ora e appartenenti almeno alla classe A⁺⁺⁺ (IEE < 24).

La potenza di asciugatura viene ricavata attraverso il seguente calcolo:

(capacità nominale dichiarata) / (durata dichiarata del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico)

La liquidazione di stock di magazzino presenti in Svizzera che non soddisfano questi requisiti è consentita soltanto fino al 31 dicembre 2024.

Informazioni

Dal 1° gennaio 2012 vige l'obbligo di fornire determinate informazioni sulle asciugabiancheria per uso domestico. I manuali delle istruzioni, ad esempio, devono contenere i seguenti dati:

- informazioni sul «programma standard per i tessuti di cotone»;
- consumo di energia nelle modalità spento e «stand-by»;
- durata e consumo energetico dei principali programmi di asciugatura (a pieno carico e a carico parziale).

I requisiti esatti sono descritti nel regolamento (UE) 932/2012, allegato I, punto numero 1.

³ Agenzia energia per gli apparecchi elettrici (eae), «Verkaufszahlenbasierte Energieeffizienzanalyse von Elektrogeräten 2022 - Jahreswerte 2021», UFE, 2022 (analisi dell'efficienza energetica degli apparecchi elettrici basata sui dati di vendita del 2021 - documento non disponibile in italiano).

⁴ Ipotizzando un prezzo dell'elettricità di 20 centesimi/kWh e una durata di vita dell'apparecchio di 15 anni

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sui seguenti argomenti sono disponibili sul sito dell'UFE:

- [Sorveglianza del mercato](#)
- [Etichette energetiche e requisiti di efficienza](#)
- [Ordinanza del 1° novembre 2017 sull'efficienza energetica \(OEEne; RS 730.02\)](#)

Disclaimer:

La scheda non ha alcuna pretesa di esaustività e non può essere utilizzata come unica fonte per dimostrare il rispetto della normativa. È responsabilità dei singoli operatori di mercato rispettare i pertinenti requisiti di legge.